DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

concernente la definizione di un supplemento al quadro comunitario di sostegno n. 92/85 del 13 dicembre 1991 per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura in Italia (ad eccezione delle seguenti regioni : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/190/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura [3], l'azione istituita dal regolamento (CEE) n. 866/90 è stata estesa al settore della silvicoltura ;

considerando che l'11 giugno 1992 il governo italiano ha presentato alla Commissione un piano settoriale relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 867/90 ;

considerando che il piano presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie oltreché indicazioni sul contributo previsto dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione del piano ;

considerando che il presente supplemento al quadro comunitario di sostegno è stato definito di concerto con lo Stato membro interessato, nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea degli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [4] ;

considerando che tutte le misure che costituiscono il presente supplemento al quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, inerente i criteri di scelta da adottare per gli investimenti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali [5] ;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che altri strumenti comunitari di prestito contribuiscano al finanziamento del quadro in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [6], dall'altro, la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno, risulteranno dalle successive decisioni con cui la Commissione approverà le azioni in questione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È approvato il supplemento al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (ad eccezione delle seguenti Regioni : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.
[4] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[5] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[6] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

La Commissione dichiara l'intento di contribuire alla realizzazione del presente supplemento al quadro comunitario di sostegno, sulla base delle disposizioni dettagliate che esso contiene ed in conformità delle norme e degli orientamenti previsti dai fondi strutturali e dagli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il supplemento al quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) una situazione dei principali assi prioritari prescelti per un'azione congiunta ;

b) un piano di finanziamento indicativo, a prezzi costanti 1993, nel quale vengono precisati il costo totale degli assi prioritari prescelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, (pari a 20 106 000 ECU per l'intero periodo), nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo dei contributi di bilancio della Comunità, pari a 5 228 000 ECU.

Il relativo fabbisogno nazionale di finanziamento, pari approssimativamente a 5 026 000 ECU per il settore pubblico ed a 9 852 000 per quello privato, potrà essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli investimenti e/o da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica Italiana è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione